

R.G.V.G. [redacted]

Corte D'Appello di Venezia

SEZIONE TERZA CIVILE

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Maurizio Gionfrida Presidente
dott. Fabio Laurenzi Cons. rel-est
dott. Giovanna Sanfratello Consigliere
ha pronunciato la seguente:

D E C R E T O

nella causa civile promossa da:

[redacted] (c.f. [redacted]) rapp.to e difeso dall'avv. [redacted]
[redacted] e [redacted] [redacted] RECLAMANTE
[redacted]

contro

[redacted] ([redacted]) rapp.to e difeso dall'avv. [redacted]
[redacted] RECLAMATO

con:

l'intervento del P.G. .

Oggetto: Reclamo avverso il decreto N. [redacted]/2017 emesso dal Tribunale di Verona, nel procedimento N. [redacted] RVG, comunicato via pec in data 10.10.2017, nel procedimento promosso con ricorso ex art. 337 ter c.c. .

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte appellante. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita confermando quanto stabilito in ordine all'affido congiunto dei minori [redacted] e [redacted] ad entrambi i genitori anche con conferma dell'autorizzazione concessa all'udienza del 15.09.2016 e richiamata nella decisione, modificare e/o revocare il decreto emesso dal Tribunale di Verona in data 4 ottobre 2017 e depositato il 10 ottobre, come segue: 1) affidare [redacted] e [redacted] congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con diritto del padre di vedersi e toccarli con se,

ogni qualvolta riesca a tornare in Italia, oltre a metà del periodo di vacanza natalizio e pasquale, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Natale e quello di Pasqua, qualora il sig. [redacted] riesca a ritornare in Italia, ed oltre ancora a tre settimane durante le vacanze estive; - dà atto che le parti hanno concordato, alla luce della distanza geografica intercontinentale, il rilascio di una delega alla signora [redacted] sottoscritta personalmente dalle parti all'udienza del 15.9.2016, per sottoscrivere le autorizzazioni nell'interesse dei minori, fermo l'obbligo di previo accordo tra i genitori sulle stesse; 2) porre a carico del signor [redacted] l'obbligo di versare alla signora [redacted] un assegno di contribuzione al mantenimento dei figli minori [redacted] e [redacted] di almeno Euro 380,00.= per ciascun figlio, o quella diversa maggior somma che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione ISTAT annuale, mediante accredito periodico della somma sul conto corrente bancario della madre entro il giorno 10 di ogni mese, e ciò a far data dal deposito del ricorso presentato avanti il Tribunale di Verona ex art.337 c.c.; 3) disporsi che il signor [redacted] corrisponda alla signora [redacted] il 50% delle spese relative a corsi sportivi, di musica, teatro o canto nel rispetto delle richieste ed attitudini dei figli, con obbligo di corrispondere detta somma per almeno un corso sportivo e/o uno ricreativo per ciascun figlio, fino alla somma di Euro 50,00 mensili, corso a cui il figlio venga iscritto dalla signora [redacted] indipendentemente dal consenso del padre, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ovvero quelle scolastiche (mense, libri, gite, etc.), attività ludico e sportive, nonché quelle sanitarie non coperte dal S.S.N., secondo quanto previsto dal Protocollo di Verona, sezione 3^a, paragrafo 2 del 7.3.2014 che si hanno di seguito riportate: (I) spese mediche, da documentare che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante; (II) spese mediche, da documentare che richiedono uno specifico e

preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici; (II) spese scolastiche, da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico; IV) spese scolastiche, da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura; spese per babysitting; viaggi e vacanze senza i genitori; al netto di quelle percepite dalla signora [REDACTED] tramite il Fondo Previdenza della Banca". Con ogni più ampia riserva istruttoria e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. ... integrate come da verbale d'udienza in data odierna.

Conclusioni di parte appellata. Piaccia alla Corte Ill.ma, respingere il reclamo, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto n° [REDACTED], emesso dal Tribunale di Verona, nel procedimento n° [REDACTED] VG.

Conclusioni del P.G. Accogliersi il reclamo in punto di aumento del contributo dovuto dal padre a favore dei figli minori.

Osservato che:

1) Con ricorso avanti al tribunale di Verona in data 1.3.2016 [REDACTED] esponeva che dalla sua relazione con [REDACTED] nascevano [REDACTED] in data 21.4.2009 e [REDACTED] in data 6.6.2014, riconosciuti da entrambi i genitori; nel 2014 il convenuto si trasferiva presso i [REDACTED] quale vincitore di una borsa di Studio presso l' [REDACTED]

dopo il trasferimento del [REDACTED] in Cina cessava definitivamente l'affetto reciproco tra le odierne parti. I minori, dopo aver vissuto per un periodo insieme ai genitori in Cina,

anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico; IV) spese scolastiche, da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo; tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo; attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura; spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori; al netto di quelle percepite dalla signora [REDACTED] tramite il Fondo Previdenza della Banca. Compensa integralmente le spese di lite".

3) La [REDACTED] ha reclamato il provvedimento formulando le seguenti censure: 1) Errata determinazione del contributo di mantenimento per non avere il Giudice considerato alcune spese della signora [REDACTED] documentate in atti, in particolare il mutuo di cui ai documenti 9 e 16 del ricorso avanti il Tribunale di Verona e la produzione degli estratti conto dei due conti correnti intestati alla signora [REDACTED] documenti n. 25 e n.26 depositati all'udienza del 30 gennaio 2017 e contenuti nel fascicolo di parte avanti il Tribunale di Verona. 2) Il contributo di Euro 200,00 mensili per un figlio è di per sé una somma che anche considerata in assoluto non può essere definita un contributo dignitoso; 3) Errata valutazione del Tribunale di Verona delle spese che deve sostenere il [REDACTED] per i suoi rientri in Italia. 4) Modifica della pronuncia per quanto riguarda i periodi di vacanza natalizio e pasquale affinché i genitori possano trascorrere il giorno di Natale o Pasqua ad anni alterni con i figli, suddividendo tra loro il periodo di vacanza scolastica, e chiede altresì venga confermata la pronuncia nella parte in cui si dà atto che le parti hanno concordato, alla luce della distanza geografica intercontinentale, il rilascio di una delega alla [REDACTED] sottoscritta personalmente dalle parti all'udienza del 15.9.2016, per sottoscrivere le autorizzazioni nell'interesse dei minori.

Ritenuto che:

4) la [REDACTED], lavora come quadro direttivo presso

e percepisce circa 2.100,00 € mensili; corrisponde alla banca ratei mensili di euro 643,00 per l'acquisto dell'abitazione di [redacted] in cui vive con i bambini, nonché la rata mensile di euro 391,70 per il pagamento degli interventi di ristrutturazione effettuati sull'immobile medesimo, ed euro 164,08 mensili (con decorrenza dal 1/1/2016 al 1/12/2021) per l'arredo della casa medesima. Produce estratti conto relativi a due conti correnti, uno in attivo e l'altro in passivo, entrambi per alcune migliaia di euro.

Attualmente il [redacted] quale ricercatore presso la [redacted] percepisce uno stipendio mensile netto pari a € 1640,00 e sostiene per l'affitto dell'abitazione spese per € 540,00; versa 400,00 € mensili per il mantenimento ordinario di [redacted] e [redacted] oltre alle spese straordinarie per la scuola di [redacted] per l'asilo di [redacted] il nuoto, il pianoforte e altre spese, ragione per cui gli residuano mediamente circa 350,00 € al mese per vivere.

Premesso che il pagamento dei ratei di un mutuo fondiario costituiscono piuttosto una forma di capitalizzazione del reddito che non una semplice spesa, non pare potersi riconoscere valenza determinate nella vicenda economica della coppia genitoriale agli altri due finanziamenti richiesti ed ottenuti dalla reclamante, in quanto diretti a far fronte a spese migliorative ed estetiche relativamente all'immobile di ampie dimensioni che, comunque, è di proprietà della [redacted] stessa, la quale possiede, come documentato oggi in udienza dal resistente e non smentito dalla ricorrente, diversi beni immobili, acquistati sia per compravendita che per successione.

Ma ciò che qui in particolare rileva, è che rispetto agli incontestati proventi netti percepiti dalla coppia genitoriale e tenuto conto dell'età dei minori (8 e 4 anni circa), la somma versata mensilmente dal padre di 400,00 € appare senz'altro adeguata a soddisfare le loro esigenze.

Tra l'altro, tale somma fu anche oggetto di specifico accordo tra le parti, nella prima fase del procedimento avanti al tribunale.

Va considerato che i bambini seguono corsi di nuoto e di pianoforte e

praticano altre attività formative e ludico ricreative ricevono cure specialistiche; [redacted] ad esempio è assistita da uno psicologo su suggerimento della madre, senza opposizione da parte del padre.

Anche per [redacted] che ha solo tre anni e mezzo, la madre chiede oggi una valutazione psicologica, cui il padre ha dato il consenso in udienza con relativa partecipazione alle spese, laddove non risulta nemmeno del tutto chiaro quali evidenze la genitrice pone a fondamento di una tale richiesta; altrettanto dicasi per gli esiti di un possibile trattamento psicoterapeutico diretto su un bambino di nemmeno 4 anni di età.

Anche la richiesta di implementazione della delega alla gestione ordinaria dei minori ha trovato immediato accoglimento da parte del padre, ragione per cui si confida nell'efficacia del sistema di comunicazione ideato - per il vero un po' complesso, ma a quanto pare efficace - tra i genitori e tra padre e i figli, allo scopo di colmare, per quanto possibile, l'enorme distanza geografica che a tutt'oggi separa il nucleo familiare.

La particolarità del sistema trova dunque la sua giustificazione nell'attuale affatto peculiare situazione logistica e delle risorse economiche disponibili di entrambi i genitori.

Nessuna delle altre richieste della reclamante, in particolare quelle formulate solo oggi in udienza (cfr. verbale di causa), pare debba trovare allo stato accoglimento, dovendo piuttosto le parti sperimentare il metodo del mutuo consenso sulle loro scelte genitoriali, ottenuto con quelle modalità collaborative che si sono impegnati ad attuare nel comune interesse dei loro figli, e che devono informare di sé la corretta gestione del ruolo di ciascuno dei genitori (ruolo non completamente surrogabile dal giudice); a quanto risulta, essa ha dato buoni risultati in vista della piena realizzazione del diritto (in via programmatica, allo stato) dei figli alla perfetta bigenitorialità.

5) Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del l. quater, T.U.S.P.

Decreto di rigetto n. cronol. [REDACTED] del 29/01/20
RG n. [REDACTED]

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] contro [REDACTED] avverso il provvedimento indicato in epigrafe, così dispone:

- 1) Respinge il reclamo.
- 2) Condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del reclamato che liquida per competenze professionali nel presente grado in € 2.500,00, oltre alle spese generali nella misura del 15% di cui all'art. 2, 2° co., D.M. 55/2014, oltre agli oneri previdenziali e fiscali se e nella misura del dovuto.
- 3) Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater, T.U.S.G. .

Così deciso in Venezia, 08.01.2018.

Il Consigliere rel-est

dott. Fabio Laurenzi

Il Presidente

dott. Maurizio Gionfrida